Legge regionale 07 novembre 1994, n.83

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana ed ordinamento dell'Avvocatura Regionale

ARTICOLO 1
(Finalita')

1. La presente legge disciplina la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale in attuazione dell'articolo 46, secondo comma, lett. i) dello Statuto.

ARTICOLO 2
(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, in conformita' ai criteri che regolano l'esercizio delle funzioni di direzione stabiliti dalla legge sull'ordinamento degli uffici, delibera:

a) la proposizione alla Corte Costituzionale dei giudizi di legittimita' costituzionale e dei conflitti di attribuzione;
b) la proposizione di ricorsi amministrativi, di ricorsi giurisdizionali, di interventi principali ed adesivi, dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, da promuovere dalla Regione per la difesa dei propri interessi;
c) la proposizione di azioni giudiziarie, di interventi principali ed adesivi, dinanzi al giudice ordinario, da promuovere dalla Regione per la difesa dei propri interessi, nonche' alla costituzione dell'Amministrazione come parte civile nei procedimenti penali;
d) la costituzione dell'Amministrazione dinanzi alla Corte Costituzionale in caso di giudizi di legittimita' costituzionale e di conflitti di attribuzione promossi da terzi avverso leggi ed atti della Regione;
e) la costituzione dell'Amministrazione nei giudizi promossi da terzi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, diretti ad impugnare atti o comportamenti imputabili alla Regione;
f) la costituzione dell'Amministrazione nei giudizi promossi da terzi avverso la Regione dinanzi al giudice ordinario, in connessione a provvedimenti o attivita' imputabili alla Regione stessa;
g) la promozione di ogni altra lite attiva o passiva;
h) le rinunce e le transazioni.

2. I provvedimenti adottati, ove non sia diversamente stabilito, hanno efficacia per l'intero giudizio e non devono essere rinnovati per gli ulteriori gradi del procedimento.

3. La Giunta puo' deliberare la promozione di azioni o la resistenza in giudizio, per controversie analoghe che riguardano

una pluralita' di soggetti, anche con provvedimenti a carattere generale.

4. Anteriormente alla promozione dei giudizi di legittimita' costituzionale e dei conflitti di attribuzione e' data notizia al Presidente del Consiglio regionale che informa il Consiglio medesimo nella prima seduta successiva.

ARTICOLO 3
(Rappresentanza in giudizio dell'Ammimstrazione)

Il Presidente della Giunta regionale rappresenta in giudizio l'Amministrazione e promuove direttamente dinanzi alle autorita' giudiziarie i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza. Il Presidente riferisce periodicamente alla Giunta regionale dello stato del contenzioso.

ARTICOLO 4
(Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)

1. L'Avvocatura regionale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente Regione nonche', su loro richiesta, dei soggetti previsti dall'articolo 58 dello Statuto.

2. Per ogni controversia, qualora non sia stato conferito mandato generale, viene conferito mandato ad litem nel quale viene altresi' eletto domicilio.

3. L'Avvocatura regionale, oltre alla gestione del contenzioso ordinario, amministrativo ed arbitrale, propone l'affidamento di incarichi all'Avvocatura dello Stato o ad altri patrocinatori esterni. Il ricorso al patrocinio esterno, ove non sia possibile avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, e' ammesso nel caso di impossibilita' di avvalersi dei legali interni per incompatibilita', carico di lavoro o motivata opportunita'.

4. L'Avvocatura regionale inoltre:

- propone la nomina di membri di collegi arbitrali;
- esercita la consulenza connessa a controversie;
- esprime il proprio parere in ordine alla instaurazione di liti attive o passive, sui provvedimenti che riguardano reclami o questioni mosse in via amministrativa che possono costituire oggetto di controversie e sugli atti di transazione e di rinuncia;
- esprime il proprio parere sull'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilita' civile o penale nei confronti di amministratori o dipendenti per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni o compiti d'ufficio.

ARTICOLO 5
(Assegnazione del personale)

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio vengono svolte dai legali assegnati con carattere di esclusivita' all'Avvocatura regionale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. I coordinatori dei Dipartimenti Affari Legislativi e Giuridici e dell'Avvocatura regionale curano le opportune intese per assicurare l'utilizzazione comune di determinati servizi di supporto.

ARTICOLO 6
(Stato giuridico del personale assegnato all'Avvocatura regionale e compensi professionali)

1. Ai professionisti assegnati all'Avvocatura regionale viene applicato il trattamento economico e normativo previsto sullo stato giuridico del personale della Regione.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di recupero e di corresponsione dei compensi di natura professionale previsti dal vigente ordinamento regionale.

3. Alla liquidazione degli onorari, delle competenze e delle spese portate in sentenza, delle spese di registro, delle somme iscritte nel Campione civile o penale e ripetute all'Amministrazione regionale, delle competenze spettanti all'Avvocatura dello Stato, ai professionisti esterni ed ai consulenti tecnici, si provvede secondo le modalita' previste dagli artt. 14 e 115 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

ARTICOLO 7
(Relazione al Consiglio regionale)

Entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio la relazione concernente lo stato del contenzioso con l'indicazione degli incarichi assegnati e dei relativi oneri.